

Austria

1 Occorre adire un giudice civile ordinario o rivolgersi ad un giudice specializzato (ad esempio il giudice del lavoro)?

In linea di principio nei procedimenti civili la competenza è riconosciuta, in primo grado, in capo ai tribunali distrettuali (*Bezirksgerichte*) e regionali (*Landesgerichte*). Tranne a Vienna, i tribunali distrettuali e regionali si occupano anche di controversie in materia commerciale. I tribunali regionali sono competenti anche a dirimere le fattispecie in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale. Vienna è il solo luogo che ha un tribunale distrettuale per le controversie di diritto commerciale, un tribunale commerciale (*Handelsgericht*) e un tribunale per le controversie di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (*Arbeits- und Sozialgericht*) separati.

Per quanto riguarda la definizione della competenza *ratione materiae* dei tribunali distrettuali e regionali che si occupano di materia commerciale, nonché degli organi giurisdizionali per le controversie di diritto del lavoro e sicurezza sociale, si rimanda alla scheda sull'organizzazione giudiziaria in Austria.

2 Nel caso in cui sia competente il giudice civile ordinario (ossia è questo il giudice che si occupa di tali casi), come si può identificare quello presso il quale promuovere la causa?

2.1 Vi è distinzione tra gradi più o meno alti della magistratura ordinaria civile (ad esempio, i tribunali circoscrizionali sono di grado inferiore rispetto ai tribunali regionali) e, in caso affermativo, qual è competente per la mia causa?

La competenza è suddivisa tra i diversi tribunali essenzialmente sulla base della tipologia di azione (competenza *ratione materiae*) e sulla base del valore della controversia per tutte le materie che non sono di competenza dei tribunali distrettuali o regionali. La competenza definita sulla base della tipologia di azione prevale sulla competenza per valore.

I tribunali distrettuali sono competenti *ratione materiae*, ad esempio, nella maggior parte delle controversie in materia di diritto di famiglia o di locazioni; i tribunali regionali hanno competenza *ratione materiae*, ad esempio, per le controversie disciplinate dalla legge sulla responsabilità nel settore nucleare (*Atomhaftpflichtgesetz*), dalla legge sulla responsabilità della pubblica amministrazione (*Amtshaftungsgesetz*), dalla legge sulla protezione dei dati (*Datenschutzgesetz*) e per le controversie in materia di concorrenza e di copyright. I tribunali distrettuali sono competenti per le cause di valore fino a 15 000 EUR; i tribunali regionali per cause di valore superiore a 15 000 EUR.

2.2 Competenza territoriale (il giudice competente per il mio caso è quello della città A o quello della città B?)

2.2.1 Regola generale della competenza territoriale

Ciascuno ha un foro generale fondato sul suo collegamento personale con un determinato tribunale distrettuale. Di norma, le azioni sono proposte dinanzi al foro generale competente per il convenuto. Il foro generale di una persona fisica dipende in genere dal suo domicilio e dalla sua residenza e una persona può avere più fori generali. Il foro generale di una persona giuridica è collegato di norma al luogo in cui essa ha la sede.

2.2.2 Eccezioni alla regola generale

2.2.2.1 Quando posso scegliere tra il giudice della località di domicilio del convenuto (foro determinato in base alla regola generale) e un altro giudice?

In alcuni casi, le azioni possono essere presentate dinanzi al foro generale del convenuto o dinanzi a un diverso foro (foro elettivo). Per i soli procedimenti civili, le disposizioni di legge austriache che disciplinano la competenza riconoscono più di venti diversi fori elettivi in materia di obbligazioni contrattuali e non contrattuali per diverse situazioni e per diverse azioni ai sensi della normativa in materia di proprietà, oltre a fori elettivi di natura processuale. Questi possono ricomprendere, ad esempio il foro di esecuzione della prestazione o il luogo indicato in una fattura, il luogo in cui si trova il bene oggetto di controversia (*forum rei sitae*), il luogo in cui è stato cagionato il danno o in cui è presentata la domanda riconvenzionale. Le norme in materia di competenza possono variare anche considerevolmente rispetto alle corrispondenti disposizioni previste dal diritto europeo o dal diritto nazionale di altri Stati membri per organi giurisdizionali analoghi.

Ad esempio per le domande di seguito indicate la legge austriaca prevede i seguenti fori competenti:

Per le domande che traggono origine da contratti (ad eccezione dei contratti di lavoro): le azioni dirette a stabilire l'esistenza o meno di un contratto, dirette a ottenere l'esecuzione o l'annullamento di un contratto, le richieste di risarcimento del danno per mancato adempimento del contratto o per scorretta esecuzione dello stesso possono essere presentate dinanzi al giudice del luogo in cui le parti hanno concordato che il convenuto adempia il contratto (luogo di esecuzione della prestazione). L'accordo deve essere provato mediante prova documentale.

Per le domande di assegno di mantenimento: v. la scheda informativa "Controversie in materia di alimenti – Austria".

Per le domande di risarcimento in via extracontrattuale: le azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno per morte o lesioni arrecate a una o più persone, per indebita reclusione o per i danni arrecati a beni materiali possono anche essere proposte dinanzi al tribunale nel cui distretto è stata tenuta la condotta che ha causato il danno (foro del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso). Inoltre l'azione di risarcimento del danno a seguito di un reato può essere fatta valere anche nell'ambito di un procedimento penale contro l'imputato (mediante costituzione di parte civile, *Adhäsionsverfahren*)

Per le cause o le richieste di divorzio: v. la scheda informativa su "Divorzio – Austria".

Per richieste di affidamento della custodia: v. la scheda informativa sulla "Responsabilità genitoriale – Austria".

2.2.2.2 Quando sono obbligato ad utilizzare un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto (foro determinato in base alla regola generale)?

In alcuni casi esiste un particolare foro competente dinanzi al quale l'azione deve essere proposta e che esclude sia il foro generale, sia i fori elettivi. L'espressione "foro competente obbligatorio" (*Zwangsgerichtstand*) è impiegata per indicare un foro competente esclusivo che non può essere mutato, neppure mediante un accordo attributivo della competenza concluso tra le parti (deve essere previsto espressamente). Fori esclusivi sono presenti principalmente (ma non soltanto) in materia di matrimonio e famiglia. Ad esempio, possono essere fori competenti esclusivi il foro competente per le controversie in materia di matrimonio o di unioni registrate oppure in materia ereditaria, il foro competente per le controversie che traggono origine da obbligazioni o controversie in materia di associazione. Le norme in materia di competenza possono variare anche considerevolmente rispetto alle corrispondenti disposizioni previste dal diritto europeo o dal diritto nazionale di altri Stati membri per organi giurisdizionali analoghi.

2.2.2.3 È possibile per le parti designare un foro che altrimenti non sarebbe competente?

In mancanza di un foro obbligatorio (v. punto 2.2.2.2 sopra), le parti possono espressamente concordare di agire dinanzi a uno o più giudici di primo grado in luoghi determinati o di escludere i giudici che sarebbero altrimenti competenti. L'accordo deve riferirsi a una specifica controversia o alle controversie derivanti da una particolare causa o rapporto giuridico. Gli accordi attributivi di competenza non sono soggetti a particolari requisiti di forma; l'accordo tuttavia, se contestato nel corso del procedimento, deve poter essere provato documentalmente.

Un accordo attributivo di competenza permette alle parti di modificare la competenza prevista ex lege (*ratione materiae* o *ratione loci*) che troverebbe altrimenti applicazione. Tali accordi possono essere conclusi prima che il procedimento inizi o al suo avvio. È possibile stipulare un accordo attributivo della competenza che trasferisca la competenza *ratione materiae* dal giudice di primo grado al tribunale distrettuale, a condizione che il giudice di primo grado sia competente in base al valore della controversia, e tra gli organi giurisdizionali con competenza generale e quelli con competenza commerciale.

La competenza *ratione loci* può di norma essere modificata, salvo che ciò sia esplicitamente escluso. È necessario ricorrere al foro competente obbligatorio se una legge stabilisce che la competenza non può essere modificata. Ad esempio, la competenza *ratione loci* non può essere modificata o può essere modificata solo limitatamente se la competenza è stabilita in base all'articolo 14 della legge sulla tutela dei consumatori (KSchG), dall'articolo 83a o 83b delle disposizioni sulla competenza (JN), dall'articolo 532 del codice di procedura civile (ZPO), dall'articolo 9 della legge sui giudici del lavoro e della sicurezza sociale (ASGG), dall'articolo 51 della legge sull'indennità per perdita di guadagno (EO) o dall'articolo 253 del codice fallimentare (IO).

3 Se è competente una giurisdizione specializzata, come posso identificare il foro competente per la causa che intendo promuovere?

Soltanto Vienna dispone di speciali tribunali civili per le controversie in materia commerciale, in particolare del tribunale distrettuale per la materia commerciale (*Bezirksgericht für Handelssachen*) e del tribunale commerciale di Vienna (*Handelsgericht Wien*), e di un tribunale civile specializzato nelle controversie in materia di lavoro e di sicurezza sociale, vale a dire il tribunale del lavoro e della sicurezza sociale di Vienna (*Arbeits- und Sozialgericht Wien*). In tutti gli altri distretti, le controversie in materia commerciale e quelle che riguardano il diritto del lavoro e della sicurezza sociale sono trattate dai tribunali generali. La competenza *ratione loci* in materia commerciale e nelle controversie attinenti al diritto del lavoro e della sicurezza sociale sono quindi disciplinate in base alle regole generali di procedura civile.

Ultimo aggiornamento: 09/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.